

Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione "Società Nazionale di Salvamento Sezione Battipaglia"

Il giorno 15 del mese di Febbraio dell'anno 2021, alle ore 19.00 ai sensi dell'art. 73, comma 4, del D. L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, si è riunita in video-conferenza in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dell'associazione Società Nazionale di Salvamento Sezione Battipaglia. Sono presenti personalmente i seguenti soci: *Davide Gaeta, Francesco Siani, Umberto Gaeta, Alessandro Galzerano, Luigi Sorgente, Pietro Viola, Antonio Martano, Guerino Vitolo.*

L'identità dei soci è stata accertata mediante il riconoscimento del volto attraverso il video sistema di conferenza Google Meet.

Tutti i soci stati invitati alla presente riunione in video conferenza con convocazione inviata a mezzo e-mail o a mezzo piattaforma di messaggistica istantanea Whatsapp, contenente i criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, come richiesto dall'art. 73, comma 4, del D. L. n. 18/2020, convertito con modifiche dalla L. n. 27/2020 e s.m.i.

Presiede l'Assemblea dei soci il Signor Davide Gaeta che è anche estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dopo aver verificato il corretto funzionamento del collegamento stabilito con ciascun socio, dichiara validamente costituita l'Assemblea; rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno informando i presenti che l'assemblea è chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Trasformazione dell'Associazione in Associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti risulta pari alla totalità dei soci, quindi superiore ai 3/4 dei soci aventi diritti al voto, la dichiara validamente costituita. Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, apre la discussione e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sul seguente ordine del giorno: trasformazione dell'Associazione in Associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente illustra la relazione redatta ai sensi dell'art. 2500-sexies del Codice Civile, rimasta depositata presso la sede sociale nei trenta giorni precedenti alla celebrazione dell'Assemblea. La proposta di trasformare l'Associazione trae occasione dalla riforma del quadro normativo di riferimento, valutato che l'Associazione già svolge esclusivamente attività di interesse generale ricomprese dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, che di fatti opera già in regime di volontariato e verificata la volontà da parte dell'assemblea dei soci di rispettare e conformarsi ai requisiti organizzativi e di struttura previsti dal Codice del Terzo Settore. Nel dettaglio, il nuovo Statuto dell'Associazione si conforma alle disposizioni generali del Codice del Terzo Settore (artt. 1-3); alla disciplina generale degli enti del terzo settore (artt. 4-16), alle disposizioni relative all'attività di volontariato ed alla figura del volontario (artt. 17-19), alla disciplina sulle associazioni del terzo settore (artt. 20-31 e art. 87), alla disciplina specifica relativa alle associazioni di promozione sociale (artt. 35 e 36) nonché all'art. 47, relativo alle modalità di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore; agli artt. 55 e 56, relativi ai rapporti con gli enti pubblici; alla normativa fiscale prevista dal Titolo X del Codice del Terzo Settore in quanto applicabile. Dall'adeguamento dell'oggetto sociale e della struttura organizzativa al Codice del Terzo Settore, discende l'applicazione della normativa di favore prevista dal Codice a favore degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni di promozione sociale. A titolo esemplificativo, si ricordano di seguito le principali:

- a) previsione di particolari modalità di rapporto con gli enti pubblici previsti dal Titolo VII del Codice del Terzo Settore
- b) possibilità di accesso al credito agevolato, nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 67 del Codice del Terzo Settore;
- c) fruizione del privilegio sui crediti previsto dall'art. 68 del Codice del Terzo Settore
- d) fruizione degli altri strumenti di promozione previsti dal Capo III del Titolo VIII del Codice del Terzo Settore (in particolare, sono immediatamente applicabili:

- l. art.70, comma 2: Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

II. Art. 71, comma 1: Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica)

e) possibilità di accesso alle risorse finanziarie ed alle forme di finanza sociale previste, rispettivamente, dal Capo IV del Titolo VIII e dal Titolo IX del Codice del Terzo Settore, nelle forme e nei limiti ivi indicati;

f) accesso al regime fiscale proprio degli enti del terzo settore.

Successivamente il Presidente dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n. 21 articoli. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione alla modifica, se necessaria. A conclusione della lettura dei n. 21 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto prima nella sua integrità.

La votazione viene effettuata mediante appello nominale. Ciascun socio, e uno alla volta, esprime verbalmente il proprio voto.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale, che viene allegato al presente atto e forma parte integrante.

Il Presidente viene inoltre incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e di compiere tutti i necessari adempimenti per l'iscrizione dell'associazione dal Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale della regione Campania.

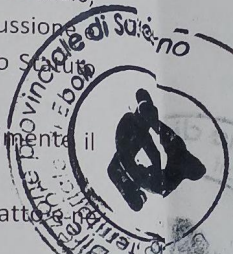
Il Presidente Davide Gaeta alle ore 20.20, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dispone che sia redatto e, successivamente letto ed approvato il presente verbale della riunione. A seguito della lettura del presente verbale, lo stesso viene posto in votazione; la votazione viene effettuata mediante appello nominale. Ciascun socio, e uno alla volta, esprime verbalmente il proprio voto.

L'Assemblea approva all'unanimità il presente verbale, che viene sottoscritto dal Presidente.

Il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20.30

**Il Presidente**

**Davide Gaeta**





## STATUTO

della

### Società Nazionale di Salvamento

#### Sezione di Battipaglia

(approvato dall'Assemblea Straordinaria di Sezione del 15.02.2021)

##### ART. 1 - Denominazione e sede

1. La "Società Nazionale di Salvamento Sezione di Battipaglia" già operante dal 2011, recepisce le Direttive del D. Lgs. 117/2017, nonché del Codice Civile e della normativa in materia, assumendo la forma giuridica di "Associazione", mantiene la sua anzianità, la sua natura ed i suoi scopi, così come definiti all'art. 2. L'azione e le iniziative della stessa si realizzeranno nell'ambito del territorio di competenza, individuato in Battipaglia (SA).
2. In conseguenza dell'eventuale futura iscrizione nel Registro regionale del Terzo Settore, sezione Associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione, adotterà l'acronimo "APS" nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza, e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Battipaglia; il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica statutaria, ma soltanto l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
4. Ai fini della puntuale applicazione del presente Statuto, potrà essere formulato a parte un apposito Regolamento di esecuzione.
5. Allo scopo di realizzare al meglio ogni forma di collaborazione/convenzione con la Società Nazionale di Salvamento (c.f. 80016720106), compreso l'inserimento nella relativa rete associativa (acronimo "SNS Nazionale") l'Associazione ne riconosce in toto lo Statuto ed il Regolamento, con particolare riferimento ai fini istituzionali, alla cui realizzazione intende contribuire al massimo delle proprie possibilità.

##### ART. 2 - Finalità e attività

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

Art.5) c.1 - lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;

Art.5) c.1 - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Art.5) c.1 - lett. e) interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata in forma professionale e continuativa, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

Art.5) c.1 - lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

Art.5) c.1 - lett. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.



Art.5) c.1 – lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lettera z, D. Lgs. n. 117/2017)

In particolare:

- con riferimento all'attività di cui al c. 1 lett. h), l'Associazione opera ed opererà nel settore della sicurezza della vita umana in acqua, nelle fasi di previsione, prevenzione e soccorso; porrà in essere attività educative e propedeutiche nei confronti di persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive, al fine di promuovere la cultura della sicurezza balneare e la pratica dell'auto-salvamento.

- con riferimento all'attività di cui all'art.5 c. 1 lett. y), l'Associazione interviene ed interverrà sul territorio secondo le disposizioni ricevute dagli Enti competenti, con propri uomini e mezzi, e sempre di concerto ed in accordo con la SNS Nazionale titolare della rete cui la stessa sarà iscritta.

- con riferimento all'attività di cui all'art. 5 c. 1 lett. z) l'Associazione intende recuperare, ripristinare, riammodernare, gestire beni immobili da utilizzare per le attività associative e mettere gli stessi a disposizione, in modo gratuito, dell'intera comunità per le attività di interesse generale.

L'Associazione persegue le finalità sopraindicate attraverso:

- l'organizzazione di corsi di qualificazione, aggiornamento e formazione in genere, atti a preparare soggetti associati o meno, che siano in grado di gestire in modo qualificato e consapevole ogni intervento utile alla sicurezza dei cittadini e del territorio, nonché alla realizzazione dei fini sociali;
- la concessione di riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in opere di salvataggio;
- la sensibilizzazione dei giovani sull'importanza sociale delle finalità associative e il sostegno delle iniziative di ogni genere e specie, tese allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa;
- la promozione diretta od indiretta della cultura della previsione e prevenzione dei pericoli per le persone in acqua, nonché del loro salvataggio e della prestazione dei primi soccorsi in attesa delle competenti strutture operative sanitarie;
- lo svolgimento di ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali, legate alle acque.
- l'organizzazione, a livello territoriale, di conferenze, incontri, dibattiti, seminari, mostre, laboratori;
- la collaborazione, a mezzo di apposite e specifiche convenzioni, con enti pubblici e privati;
- il compimento di qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, assicurativa, editoriale e in genere ogni tipo di operazione connessa con gli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà svolgere marginalmente attività di natura commerciale nei limiti di quanto previsto dal Dlgs. 117/17.

### ART. 3 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri ed i limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

### ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. L'associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

### ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone discriminazioni di alcun tipo con riferimento all'ammissione degli associati, né prevede la trasmissibilità, ad alcun titolo, della quota sociale.

2. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente Statuto e avanzano richiesta di adesione. Gli aspiranti associati presentano istanza direttamente al Consiglio Direttivo. L'iscrizione decorrerà dalla data di accoglimento della domanda. È consentita l'iscrizione a tutti i cittadini dell'Unione Europea e, se cittadini extracomunitari, a coloro che siano titolari di permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità Competenti con l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa sul territorio italiano.

3. Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa istanza, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che nel merito si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

4. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:  
dimissioni volontarie presentate al Consiglio Direttivo per iscritto;  
mancato versamento della quota associativa;  
morte o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di enti);  
esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora siano stati adottati, da parte dell'associato, comportamenti contrari alle norme contenute nel presente Statuto e/o posti in essere comportamenti o attività lesivi dell'immagine dell'Associazione e/o siano stati procurati, in conseguenza di tali comportamenti o attività o comunque intenzionalmente, danni morali o materiali alla stessa. L'esclusione è deliberata a maggioranza, con efficacia immediata; avverso tale decisione l'associato può appellarsi all'Assemblea (vedi art.9).

#### ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purché regolarmente iscritti ed in regola con la quota sociale;

- godere del pieno elettorato attivo e passivo;

- essere informati sulle attività dell'Associazione anche attraverso mezzi telematici;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata su incarico degli organi sociali e secondo il loro disposto;

- recedere dall'appartenenza all'Associazione;

- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione;

- partecipare, di concerto con gli Organi sociali, alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto e del Regolamento sociale;

- dare esecuzione alle Delibere degli organi sociali;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

- non arrecare discredito e/o danni morali e/o materiali all'Associazione;

- partecipare, di concerto con gli Organi sociali, alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie.

#### ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i corrispondenti limiti e condizioni di cui al D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.



L'Associazione deve assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.  
L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito Registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### ART. 8 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo, formato da almeno tre membri elettivi, fra cui il Presidente e il Vicepresidente;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017;
- l'Organo di Revisione (Collegio dei Revisori dei Conti) nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017).

E' prevista la carica di Presidente Onorario, per decisione Assembleare, senza diritto di voto.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere rinnovate per periodi di pari durata; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio cessano allo scadere del quadriennio stesso. Tutti gli organi possono essere eletti per acclamazione.

#### ART. 9 - Assemblee

L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. Essa delibera in base alle maggioranze previste dal Codice Civile, artt. 2368/2369.

Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del Bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione è effettuata a mezzo lettera, fax o e-mail e/o con l'utilizzo degli strumenti informatici previsti dall'ordinamento giuridico. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione della sede di svolgimento e delle date e degli orari di prima e seconda convocazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che risultano regolarmente iscritti e siano in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendogli delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di cinque associati.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il relativo Verbale, che, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, viene conservato presso la sede dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del Patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sono presenti almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre/quarti) degli associati con diritto al voto e delibera lo Statuto dell'Associazione, con il voto favorevole di almeno il 51% degli associati aventi diritto. Essa, inoltre, delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del Patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non

hanno diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge e revoca gli Organi sociali;

- nomina e revoca, solo se previsto, il/i soggetto/i incaricato/i dell'Organo di Controllo e Revisione legale dei

conti;

- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro

fronti;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione

- delibera per l'approvazione dell'eventuale Regolamento sociale;

- delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, il conferimento di benemeritenze o la nomina di un Presidente

Onorario;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### ART. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto da almeno tre membri, tra cui il Presidente ed il Vicepresidente.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, indicativamente almeno due volte all'anno e ogni volta che lo stesso ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, o con altri mezzi informativi, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o mediante cooptazione pro-tempore, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- amministra l'Associazione;

- predispone il Bilancio d'esercizio e, se previsto, il Bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea

- e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- stabilisce l'importo delle quote associative;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa

vigente;

- redige l'eventuale Regolamento, da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea;

- assume ogni altra decisione necessaria all'Associazione ed al suo funzionamento, salvo quelle che, per Legge o

per Statuto, siano riservate all'Assemblea.



Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si dia prova che i terzi ne siano a conoscenza.

#### ART. 11 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla scorta delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

In caso di definitiva vacanza della carica di Presidente saranno indette nuove elezioni di tutti gli Organi sociali.

Il Vicepresidente, che è eletto dall'Assemblea, sostituisce il Presidente in ogni sua funzione, in caso questi sia temporaneamente impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvederà all'elezione di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo, cui si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del C.C., può essere anche monocratico (come da art.30 c.2 del D. Lgs. 117/2017) ed è comunque formato da soggetto/i scelto/i fra quelli indicati all'art.2397 c. 2 del C.C. .

2. L'Organo di controllo, se presente:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 13 - Organo di Revisione Legale dei Conti

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo.

#### ART. 14 - Risorse

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente., nonché da eventuali attività a carattere commerciale realizzate nei limiti di quanto disposto dal Dlgs 117/17.

L'Associazione, su decisione del Consiglio Direttivo, si dota di uno o più conti correnti, intestati alla stessa.

## ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## ART. 16 - Bilancio sociale

1. Soltanto al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale.

## ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

## ART. 18 – Rapporti di lavoro

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, individuato anche tra i propri soci, nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017 e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

## ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli organi di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 (registri pubblici di settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

## ART. 20 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed opera nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea delibera l'eventuale Regolamento come da previsione di cui al punto 4. dell'art. 1.

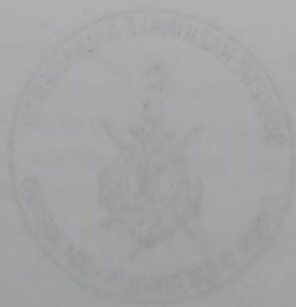
## ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti.
2. In caso di controversie giudiziarie è competente il Tribunale per la Circoscrizione Territoriale di Salerno.

**Registrazione**  
**Contratto**  
Direzione Provinciale di Salerno  
Ufficio Territoriale di Eboli  
Registrato il **17 FEB. 2021**  
al N° **213** Serie **alleg. N°**  
Esente € **ESE NTC**



**DEDETTO AL SERVIZIO**  
**Guglielmo**



3  
SECRET  
11 FEB 1951  
1951